

GARA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO “NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA LA STAZIONE AV DI AFRAGOLA E LA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI”. CUP: B49D17009050001-CIG:76604757F2

### Quesiti riscontrati alla data del 03 dicembre 2018

#### Quesito n. 1 - Testo pervenuto

1. Con riferimento al metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica di cui al punto 18.5 del disciplinare di gara, che prevede il calcolo del coefficiente  $C_i$  utilizzando la “Formula con interpolazione lineare ( $R_a/R_{max}$ )” .....e che, al sopracitato punto 18.5 del disciplinare di gara, è altresì prevista la “Formula bilineare” per il calcolo del punteggio dell’offerta tempo, SI CHIEDE di confermare che trattasi di un refuso nella stesura del Disciplinare di gara e di chiarire se, pertanto, la medesima “formula bilineare” è prevista anche per il calcolo dell’offerta economica oppure se la stessa è prevista per l’offerta economica e non per quella tempo.
2. Con riferimento a quanto precisato al punto 4.2 del Disciplinare di gara, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di non dare avvio alla fase II, SI CHIEDE di precisare se sarà comunque garantito all’aggiudicatario il pagamento dell’intero compenso relativo ai servizi relativi alla fase I, laddove la mancata conclusione di quest’ultima e la successiva mancata attivazione della fase II non siano dovute a cause ascrivibili allo stesso.
3. Con riferimento all’allegato 1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni annesse”, nel caso di partecipazione nella forma di costituendo raggruppamento temporaneo, SI CHIEDE
  - se il modello richiamato debba essere unico per l’intero costituendo raggruppamento, compilato e firmato da tutti i membri del RTP, oppure se è necessario presentare un modello per ciascun membro del costituendo RTP;
  - di confermare, nel caso richiamato al punto precedente per cui sia necessario presentare un modello unico per l’intero costituendo RTP, che le dichiarazioni annesse alla domanda di partecipazione e i relativi eventuali documenti allegati (organigramma, direttore tecnico etc.) relativi a ciascuna società vadano rese esclusivamente all’interno del modello richiamato;
  - di rettificare il contenuto del seguente punto a pagina 3 “come raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a) b) e c) dell’art. 45 comma 2, ai sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d) del D. Lgs 50/2016, non ancora costituiti, in nome e per conto delle seguenti imprese riunite in raggruppamento che, a tal fine, hanno conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza (...), in caso di partecipazione nella forma del costituendo RTP non vi è stato alcun conferimento con mandato collettivo speciale di rappresentanza e pertanto nessuna società del RTP è titolata ad agire “in nome e per conto” degli altri membri del raggruppamento.

\*\*\*\*\*

#### Risposta al quesito n. 1

1. Si precisa che non si tratta di refuso, si conferma che per il calcolo dell’offerta tempo non è prevista l’utilizzo della “formula bilineare” che vale invece solo per l’offerta riduzione tempo contrattuale.
2. Si precisa che sarà comunque garantito all’aggiudicatario il pagamento dell’intero compenso relativo ai servizi relativi alla fase I, previa verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del Codice, acquisizione di tutti pareri e ottenimento di tutte le previste autorizzazioni che, se del caso, potrebbero anche richiedere la indifferibile rielaborazione di alcuni contenuti progettuali.
3. Si precisa che la domanda di partecipazione, secondo l’Allegato 1, può essere presentata in entrambi i modi citati; lo stesso, ovviamente, di conseguenza per le dichiarazioni annesse. Infine si precisa che la frase “**hanno conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza**” è da intendersi “**si impegnano a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza**”.

**Quesito n. 2 - Testo pervenuto**

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" n 1 d.d. 14.09.2016, prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 riguardanti le categorie con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera),

SI CHIEDE

conferma che la categoria T.01 e/o T02 possa essere ricoperta con requisiti di progettazione nelle categorie T03 di grado superiore.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 2**

Si conferma. È anche possibile ricoprire i requisiti di progettazione di tali categorie con quelle di classe IIIC.

**Quesito n. 3 - Testo pervenuto**

Con riferimento alla polizza assicurativa del progettista, di cui al p. 23 del Capitolato Speciale e Descrittivo,

SI CHIEDE

se sia da considerarsi un refuso l'importo richiesto per la polizza assicurativa del progettista (20% di € 1.090.000.000,00). Nel caso di risposta affermativa si prega di specificare quale sia l'importo corretto.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 3**

Si precisa che quanto riportato al punto 23 del Capitolato, relativamente alla polizza assicurativa del progettista ai fini della sottoscrizione del contratto, è un refuso poiché si riferisce all'esecutore dei lavori e non al progettista. Per quest'ultimo invece vale solo quanto stabilito dall'art. 24, co. 4 del codice, riguardo la copertura dei rischi di natura professionale a carico degli stessi professionisti.

**Quesito n. 4 - Testo pervenuto**

1. Con riferimento alla procedura da seguire di tipo "telematico",

SI CHIEDE

di conoscere quale è la dimensione massima consentita rispettivamente per:

- Plico telematico busta A – documentazione amministrativa
- Plico telematico busta B – offerta tecnica
- Plico telematico busta C – offerta economica

e se è consentito il caricamento di più files facenti parte del medesimo plico e la relativa dimensione.

2. Con riferimento a quanto previsto all'art. 22.2 del capitolato

SI CHIEDE

di confermare che, ai sensi dell'art. 103 del dlgs 50/2016 il periodo di durata della garanzia definitiva sia sino alla emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni. Ciò in ragione della natura delle prestazioni oggetto di affidamento (progetto di fattibilità tecnico-economica) e del fatto che le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) saranno oggetto di altro affidamento.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 4**

1. La dimensione massima consentita è pari a 5 Megabyte per ciascuno dei plichi telematici A, B e C. È il consentito il caricamento di più files facenti parte del medesimo plico, nel limite sopra citato.
2. Si conferma che la durata della garanzia definitiva è sino all'approvazione del PFTE (fase I e fase II), le successive fasi di progettazione (definitiva ed esecutiva) saranno oggetto di altro affidamento.

**Quesito n. 5 - Testo pervenuto**

A pagina 32 di 35 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è riportato l'art. 23, che recita: Polizza assicurativa del progettista. Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, nelle forme e nei modi previsti dal medesimo articolo, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati (...). Considerato che:

- l'art. 103 del Dlgs 50/2016 si riferisce all'esecutore dei lavori e non al progettista;
- l'art. 111 del Dlgs 163/2006 - che prevedeva l'obbligo di presentazione da parte del progettista di polizza dedicata è stato abrogato dall'art. 217 del Dlgs 50/2017;
- l'ANAC nelle Linee Guida n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017, ha chiarito che la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza (...) la copertura dei rischi di natura professionale, a carico degli stessi professionisti come precisato all'art. 24, co. 4 del codice. Ciò detto,

SI CHIEDE

di conferma e/o eventuale chiarezza riguardo la misura del massimale (200 milioni di euro) da indicare nella Polizza Responsabilità Civile, che dovrà essere rilasciata ai fini della sottoscrizione del contratto, secondo quanto richiesto all'art. 23 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 5**

Si veda a riguardo quanto riportato nella risposta al quesito n. 3.

**Quesito n. 6 - Testo pervenuto**

Con riferimento alle relazioni da inserire nella busta «B», ai punti 16.1 punti a) e b) del Disciplinare di Gara è rispettivamente riportato: *“La relazione descrittiva deve essere completata da una documentazione grafica (elaborati tecnici, fotografie, foto rendering o altra tipologia di rappresentazione per immagine, ritenuta utile dall'offerente) per un massimo di 4 cartelle in formato A3 per ciascun servizio”* e *“La relazione può essere completata da una documentazione grafica per un massimo di 12 cartelle in formato A3”*,

SI CHIEDE

se deve intendersi che le due relazioni costituite dalle sole cartelle A4 non possano contenere illustrazioni e debbano quindi essere composte di solo testo.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 6**

Si precisa che entrambe le relazioni, 16.1 a) e 16.1 b), possono contenere illustrazioni e non essere composte di solo testo. Le stesse possono essere completate anche con documentazione grafica, precisamente quella relativa al 16.1 a) per un massimo di 4 cartelle in formato A3 per ciascun servizio e quella relativa al 16.1 b) per un massimo di 12 cartelle in formato A3.

**Quesito n. 7 - Testo pervenuto**

Il disciplinare di gara prevede al punto 7.6 “requisiti di capacità tecnica e professionale” elenco dei servizi nel decennio come di seguito riportati:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Strutture – S.05	IX/b – IX/c	€ 500.000.000,00	€ 750.000.000,00
Edilizia – E.03	I c	€ 400.000.000,00	€ 600.000.000,00
Impianti – IA.04	IIIc	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Infrastrutture per la mobilità – V.03	VI/b	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Idraulica – D.05	VIII	€ 50.000.000,00	€ 75.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 30.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 30.000.000,00

e due servizi di punta come di seguito riportati:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Strutture – S.05	IX/b – IX/c	€ 500.000.000,00	€ 300.000.000,00
Edilizia – E.03	I c	€ 400.000.000,00	€ 240.000.000,00
Impianti – IA.04	IIIc	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Infrastrutture per la mobilità – V.03	VI/b	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Idraulica – D.05	VIII	€ 50.000.000,00	€ 30.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 12.000.000,00
Tecnologie informazione e comunicazione	III c	€ 20.000.000,00	€ 12.000.000,00

Poiché nel disciplinare si specifica che le classi T.01 e T.02, non previste nella originaria Legge 143/49, sono riconducibili alla classe III c,

SI CHIEDE

di sapere se basta soddisfare il requisito, per la classe III c di cui agli impianti IA.04 (e cioè in totale €75.000.000,00 quale importo complessivo minimo dei servizi ed €30.000.000,00 per i due servizi di punta) o se invece si deve sommare, per l'elenco dei servizi nel decennio, l'importo di (€75.000.000,00 +€30.000.000,00+€30.000.000,00) = € 135.000.000,00 e per i due servizi di punta sommare l'importo di (€30.000.000,00+€12.000.000,00+€12.000.000,00) = € 54.000.000,00.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 7**

Si precisa che, essendo le classi T.01 e T.02 non previste nella originaria Legge 143/49 però possono essere riconducibili alla classe III c, nel caso specifico, si deve sommare, per l'elenco dei servizi nel decennio, l'importo di (€75.000.000,00 +€30.000.000,00+€30.000.000,00) = € 135.000.000,00 e, per i due servizi di punta, l'importo di (€30.000.000,00+€12.000.000,00+€12.000.000,00) = € 54.000.000,00.

**Quesito n. 8 - Testo pervenuto**

1. Per quanto riguarda l'Offerta Tecnica, in merito alla presentazione dei 3 servizi di cui al criterio A, SI CHIEDE

se tra gli "interventi qualificabili affini..." è possibile presentare anche progetti preliminari o di fattibilità di infrastrutture stradali. Inoltre, relativamente allo stesso criterio, si chiede se è possibile presentare progetti definitivi di linee ferroviarie comprensivi di Studi di Impatto Ambientale.

2. Per quanto riguarda il passoe, dal disciplinare di gara, sembra che sia richiesto solo ai subappaltatori e in caso di avvalimento all'impresa ausiliaria e non sia richiesto invece il passoe del raggruppamento, si prega di confermare. Nel caso invece in cui sia richiesto all'intero raggruppamento, poiché è presente una società spagnola,

SI CHIEDE

se anche per lei è necessaria l'iscrizione all'ANAC e quindi l'emissione del passoe.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 8**

1. Si precisa che, relativamente ai 3 servizi di cui al criterio A, è possibile presentare i progetti indicati.

2. Si conferma che il PASSOE è richiesto anche per il raggruppamento, quindi, nel caso citato anche per la società spagnola sarà necessaria l'iscrizione all'ANAC e l'emissione del PASSOE.

**Quesito n. 9 - Testo pervenuto**

1. Con riferimento al gruppo di lavoro, di cui all'art. 7, comma 7.4 del disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Tecnico Descrittivo, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo (RTP),

SI CHIEDE

se è possibile prevedere l'inserimento di soggetti non legati a nessuna delle società del RTP (dipendenti e/o collaboratori su base annua) mediante sottoscrizione di idonea lettera d'intenti a garanzia della loro presenza in caso di aggiudicazione.

2.

SI CHIEDE

quale documentazione a livello di dati di traffico, matrice di mobilità complessiva pubblico privato, studi trasportistici e pianificazione territoriale della rete dei trasporti ACaMIR metterà a disposizione dell'aggiudicatario della gara ai fini di una corretta definizione dell'approccio metodologico da implementare.

3. Essendo stato pubblicato sul portale di riferimento della gara in oggetto l'aggiornamento della data di consegna delle offerte, ossia il 17 Dicembre 2018,

SI CHIEDE

di confermare che il termine per la formulazione di eventuali richieste di chiarimenti è di 10 gg antecedenti la nuova data di scadenza del bando, ossia il 7 dicembre 2018.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 9**

1. Si conferma che è possibile.

2. A riguardo si precisa che ACaMIR non metterà a disposizione nessuna della documentazione citata.

3. Si confermano i termini indicati.

**Quesito n. 10 - Testo pervenuto**

1. Con riferimento all'art. 23 del documento "4\_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", ed in particolare alla polizza assicurativa da presentare all'atto della sottoscrizione del contratto, si rileva che: l'articolo 103 del Dlgs 50/2016 citato nel Capitolato di cui sopra disciplina la polizza di assicurazione a copertura dei danni che è tenuta a stipulare l'esecuzione dei lavori e non chi esegue la progettazione, oltre al fatto che lo stesso stabilisce un massimale che al più può arrivare a 5.000.000 Euro. Diversamente, è l'art. 24 co.4 del D.lgs 50/2016 ad imporre ai professionisti che eseguono la progettazione di munirsi di apposita polizza di responsabilità civile professionale. Considerato che quanto sopra riportato (...),

SI CHIEDE

di precisare il tipo di polizza di responsabilità professionale che l'aggiudicatario dovrà presentare ai fini della stipula del contratto.

2. Con riferimento all'art. 22.2 del documento "4\_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", ed in particolare alla garanzia definitiva da presentare prima della sottoscrizione del contratto, si rileva che l'articolo 103 co.1 Dlgs 50/2016 precisa che detta "la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse" e che detta garanzia "cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione". Considerando che l'appalto in oggetto è riferito ad un servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica e pertanto l'esecuzione del contratto derivante dall'aggiudicazione della gara e le relative obbligazioni si esauriranno ben prima della fase di esecuzione dei lavori (.....)

SI CHIEDE

in base a quanto sopra riportato di confermare, a modifica e/o integrazione degli atti di gara, che l'interpretazione corretta di tutto quanto fin qui esposto è che la garanzia "cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del contratto oggetto di gara, ossia a valle di tutte le dovute approvazioni". Diversamente si chiede di precisare in dettaglio qual è l'interpretazione di quanto sopra esposto.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 10**

1. Si ribadisce che quanto riportato nel punto 23 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è un refuso e si conferma quanto già riportato nella risposta al quesito n. 3. Si conferma inoltre che a carico del professionista aggiudicatario vale quanto stabilito dall'art. 24, co. 4 del codice, riguardo la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Si precisa che quanto riportato nel punto 22.2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente alla parte in cui viene indicato che la garanzia "cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione" corrisponde ad un refuso. Si conferma che la cauzione, prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, cessa di avere effetto a valle di tutte le dovute approvazioni del Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica, oggetto della procedura di gara.

### **Quesito n. 11 - Testo pervenuto**

1. Con riferimento all'art. 7.5 punto F) del disciplinare ed in particolare alla "tabella 4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi",

SI CHIEDE

di chiarire l'incongruenza tra la richiesta di servizi in categorie D.05 rispetto a quanto indicato al paragrafo 3.10 "tabelle 2 e 3 – Categorie e tariffe" dove viene calcolato l'importo spettante al vincitore sulla base della categoria D.04; è possibile considerare validi i servizi certificati in categoria D.04 quali comprova per le richieste dell'art. 7.5 punto F)?

2. Con riferimento all'art. 7.5 punto G) del disciplinare ed in particolare alla "tabella 4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta",

SI CHIEDE

di chiarire l'incongruenza tra la richiesta di servizi in categorie D.05 rispetto a quanto indicato al paragrafo 3.10 "tabelle 2 e 3 – Categorie e tariffe" dove viene calcolato l'importo spettante al vincitore sulla base della categoria D.04; è possibile considerare validi i servizi certificati in categoria D.04 quali comprova per le richieste dell'art. 7.5 punto G)?

3. Con riferimento all'art. 18.4 "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica" del disciplinare di gara,

SI CHIEDE

se la valutazione della sezione "A – Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" verrà effettuata secondo l'attribuzione di punteggi per i sottopunti, 1.1-1.2-1.3-1.4, per ogni singolo dei 3 servizi richiesti con successiva media tra i 3 oppure, i 3 servizi verranno valutati complessivamente.

4. Con riferimento all'art. 16.1 del disciplinare di gara,

SI CHIEDE

se il modello n.3 Offerta Tecnica fornito in formato \*.doc, debba essere utilizzato tal quale per la predisposizione di tutta l'offerta tecnica o possa essere utilizzato semplicemente come introduzione a cui allegare relazione A, B e C predisposte con un editing differente coerente con gli allegati alle stesse.

\*\*\*\*\*

### **Risposta al quesito n. 11**

1. Si chiarisce l'incongruenza tra la richiesta di servizi in categorie D.05, rispetto a quanto indicato al paragrafo 3.10 "tabelle 2 e 3 – Categorie e tariffe", dove viene indicata la categoria D.04, precisando che si intendeva far riferimento a quest'ultima, che è anche quella indicata nell'Allegato A al Capitolato e, pertanto, sono validi i servizi certificati in categoria D.04 a comprova del requisito richiesto dall'art. 7.5 punto F) del disciplinare di gara;
2. Si chiarisce l'incongruenza tra la richiesta di servizi in categorie D.05, rispetto a quanto indicato al paragrafo 3.10 "tabelle 2 e 3 – Categorie e tariffe", dove viene indicata la categoria D.04, precisando che si intendeva far riferimento a quest'ultima, che è anche quella indicata nell'Allegato A al Capitolato e, pertanto, sono validi i servizi certificati in categoria D.04 a comprova del requisito richiesto dall'art. 7.5 punto G) del disciplinare di gara;
3. Si precisa che la valutazione del criterio "A – Professionalità ed adeguatezza dell'offerta" verrà effettuata, secondo l'attribuzione di punteggi per i sottopunti, 1.1-1.2-1.3-1.4, considerando complessivamente i 3 servizi richiesti;
4. Si precisa che il modello n.3 - Offerta Tecnica fornito in formato \*.doc, è da intendersi semplicemente come un indicazione sul modo in cui devono essere predisposte le relazioni A, B e C facenti parte dell'Offerta Tecnica. Le predette relazione, che devono essere necessariamente incluse nell'Offerta Tecnica, **a pena di esclusione**, possono essere predisposte anche con un editing differente, coerente con gli allegati alle stesse, rispetto al modello n. 3 - Offerta Tecnica.

**Quesito n. 11 - Testo pervenuto**

5. Con riferimento all'art.16.1 punto a) del disciplinare al criterio "professionalità e adeguatezza dell'offerta", ed in particolare indicato al successivo art. 18, comma 18.3 lett. A: descrizione di n. 3 servizi [...] relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini [...],

SI CHIEDE

se una prestazione di ingegneria e architettura relativa alla consegna di un progetto per concorso internazionale a procedura ristretta, oggetto di remunerazione da parte dell'Ente banditore (comprovata da regolare fatturazione), con oggetto lo studio di una rete di trasporto integrata di linee metropolitane, treni, autobus, etc., composto da una prima fase di selezione delle proposte (assimilabile alla prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del DLgs 50/2016) ed una seconda fase di approfondimento tecnico-economico basato sulla progettazione della rete e lo studio di modelli di stazioni (assimilabile alla seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del DLgs 50/2016), possa ritenersi un servizio valido per la valutazione della professionalità.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 11**

5. Si conferma che la prestazione citata potrebbe essere ritenuta un servizio valido per la valutazione della professionalità, nel caso che le attività descritte nella stessa sono coerenti con quanto richiesto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

**Quesito n. 12 - Testo pervenuto**

Con riferimento alle difficoltà riscontrate sia nel caricamento della documentazione amministrativa, considerato che 5 Megabyte sono pochi (se si considera ad esempio un Raggruppamento di 5 società, i soli DGUE consumerebbero quasi tutti i 5 mega) che nel caricamento della documentazione tecnica,

SI CHIEDE

di aumentare la dimensione dei file caricabili.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 12**

Si conferma che, relativamente alla segnalazione pervenuta con il quesito di che trattasi, considerata il fondamento di quanto evidenziato nello stesso, è stato chiesto che venisse apportata una modifica agli attuali limiti di caricamento dei documenti consentiti dalla piattaforma telematica su cui è pubblicata la procedura di gara in oggetto.

A riguardo, è stata aumentata la capacità di caricamento dei file fino ad un massimo di **15 Megabyte** per ciascun plico.



**Quesito n. 13 - Testo pervenuto**

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare Di Gara, al paragrafo 7.7 - pag 19, sui requisiti di iscrizione all'Albo dei professionisti del Gruppo di Lavoro e quanto riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, al capitolo 4 - pagg 9 e 10, sulla composizione del Gruppo di Lavoro,  
SI CHIEDE

conferma che le figure professionali per le quali non è richiesta la qualifica di ingegnere e/o architetto, quali ad esempio l'esperto in valutazione di investimenti in opere pubbliche e gli otto tecnici operativi, possano non essere iscritti a specifici albi professionali. Diversamente,  
SI CHIEDE

quali debbano essere gli albi ammessi per le professionalità del Gruppo di Lavoro non ricadenti tra ingegneri e architetti (esperto in valutazioni investimenti, disegnatori, elaboratori di dati numerici, addetti alla comunicazione, ecc.).

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 13**

Per le professionalità del Gruppo di Lavoro per le quali non è richiesta la qualifica di ingegnere e/o architetto, non è necessario essere iscritti a detti albi professionali; in ogni caso, fermo restando che il requisito relativo all'iscrizione all'albo è riferito ai componenti del gruppo di lavoro, in ragione del fatto che potrebbero essere dipendenti di un concorrente che non è tenuto all'iscrizione in quanto tale (es. Società, consorzio, ecc.), si precisa che il suddetto requisito, indicato all'art. 7, comma 7.4, lett. C) del disciplinare di gara, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**Quesito n. 14 - Testo pervenuto**

In merito alla composizione del gruppo di lavoro per le figure non mandatorie come da DGUE,  
SI CHIEDE

se possano essere esplicitati, nell'organigramma di proposta d'offerta, degli esperti con qualifica di consulenti non continuativi e quindi non facenti parte del costituendo RTP.

\*\*\*\*\*

**Risposta al quesito n. 14**

Si conferma che nell'organigramma di proposta d'offerta del gruppo di lavoro è possibile includere degli esperti con qualifica di consulenti non continuativi, quindi che non facciano parte del costituendo RTP.